



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale n.80 del 11.09.2025

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Cupa Capano n°2. ID. n°216/25.

IL SINDACO

Premesso che a seguito del sisma del 13/03/2025, personale del Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli è intervenuto presso l'edificio in via Cupa Capano, altezza civico 2, ed ha rilevato: *"quadro fessurativo in evoluzione presso muratura portante dell'edificio. Dal sopralluogo congiunto con personale dei Vigili del Fuoco presso il fabbricato in muratura di 3 piani f.t si sono constatati: nell'appartamento al secondo piano int. 5 una serie di lesioni subverticali nella muratura portante di entità lieve. Nella muratura esterna della cucina si presentava una lesione subverticale di media entità. nello stesso appartamento su una muratura di tramezzo adiacente al corridoio, erano presenti una serie di lesioni. In detto appartamento era visibile anche un precedente monitoraggio su alcune lesioni. Negli appartamenti siti al terzo piano erano evidenti delle lesioni lievi ad andamento subverticale, presenti soprattutto nell'interno 9 e nell'interno 10."* Successivamente il suddetto immobile è stato oggetto di verifica da parte di tecnici abilitati alla compilazione delle schede AEDES. Il Servizio di Protezione Civile con diffida PG/2025/0237984, ha disposto di diffidare ad eseguire ad horas: *"1) i proprietari e/o gli aventi titolo a non praticare e far praticare l'edificio al secondo piano int. 5 (proprietà omissis), fino al compimento del monitoraggio e dei lavori di messa in sicurezza; 2) eliminazione del pericolo esistente derivante dalle lesioni presso la muratura dell'edificio provvedendo ad immediati lavori di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Edilizio del Comune di Napoli; 3) verifica delle lesioni e monitoraggio del quadro fessurativo presso il fabbricato di Via Cupa Capano."* Il resoconto della Scheda Aedes ID.261372 del 26/03/2025, acquisita al protocollo con n.PG/2025/0293688 del 30/03/2025, riporta il seguente giudizio di agibilità: B ovvero edificio agibile con provvedimenti. In particolare la scheda riporta: *"Edificio temporaneamente e parzialmente inagibile. I seguenti appartamenti: 1° piano, interno 2; 2° piano, interno 5; 2° piano, interno 7. Occorre procedere al ripristino dei tramezzi ove presentano fessurazioni e spicconare intonaci pericolanti. Il resto dell'edificio è agibile."* Unità immobiliari inagibili: 3; Nuclei familiari evacuati: 3; N° persone evacuate: 9.

Rilevato che il Servizio Sicurezza Abitativa, con diffida con PG/2025/0381114, ha disposto di diffidare: *"ad eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo; ad eseguire una accurata verifica tecnica dell'edificio ed il monitoraggio delle lesioni riscontrate, nonché il ripristino dei tramezzi che presentano fessurazioni e la spicconatura degli intonaci pericolanti; non praticare e far praticare gli appartamenti posti al 1° piano, int. 2 e 2° piano, int. 5 e 7 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e all'eliminato pericolo;*

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisoriale di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi;*
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679e opportunamente nascosti ed oscurati

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

A omissis, in qualità di proprietario di una unità abitativa dell'immobile dissestato in via Cupa Capano n°2:

a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" gli appartamenti posti al 1° piano, int. 2 e 2° piano, int. 5 e 7 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e all'eliminato pericolo;

non praticare e far praticare le aree adiacenti alle lesioni rilevate negli appartamenti siti al 3° piano, int. 9 e 10 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e all'eliminato pericolo;

ad eseguire una accurata verifica tecnica dell'edificio ed il monitoraggio delle lesioni riscontrate, nonché il ripristino dei tramezzi che presentano fessurazioni e la spicconatura degli intonaci pericolanti;

ad eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa*", dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico

interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;

- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.